

ORIGINALE

-7 FEB. 2013

ORIGINALE

Avv. Giuseppina Rizza
 Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa
 Cell. 347 9337377 Tel.-Fax 0931 414715
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO

Per la prof.ssa **ALOSCHI MARGHERITA**, nata a Siracusa il 27/07/1972 e ivi residente in via GM Danieli 2 CF LSCMGH72L67I754Q rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Giuseppina Rizza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siracusa via Unione Sovietica 4 (RZZGPP77A62L219Y, 0931 1882881, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore* - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del Dirigente *pro tempore* - AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA, in persona del Dirigente *pro tempore*;

- RESISTENTI

IN FATTO

La ricorrente è una docente precaria in servizio, inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Siracusa.

La ricorrente, presentava domanda di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per le assunzioni in ruolo e per il conferimento delle supplenze annuali per il biennio 2009/2011 p nella provincia di Savona, Pavia e Lodi classe di concorso scuola primaria - insegnamento a minorati psicofisici.

In particolare, era inserita al posto n. 4 della relativa graduatoria di coda dell'USP di Savona con punti 135,00 nel biennio 2009/2010 e al posto 4 della relativa graduatoria di coda dell'USP di Savona 2010/2011 pubblicata il 7/08/2010 con punti 135 nel biennio 2010/2011.

L'inserimento in coda era determinato dalla presentazione della domanda presso una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione e, in particolare, che, non essendo satura, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo rispetto a quella della provincia di Siracusa.

Pertanto, non era inserita nella graduatoria in ragione del punteggio, ma in apposita graduatoria "in coda". Infatti, ove fosse stata inserita secondo il punteggio di 135,00 avrebbe ottenuto la posizione n. 1 dell'anno 2009/2010, in quanto la docente inserita in tale posizione della graduatoria definitiva possedeva il punteggio di 94,00, di gran lunga inferiore, e la posizione n. 1 del biennio 2010/2011 in quanto la docente inserita in tale posizione della graduatoria definitiva possedeva il punteggio di 69,00.

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'avv. Giuseppina Rizza, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge in ogni stato e grado del presente giudizio, eleggendo domicilio come in atti.
 Ai fini dell'espletamento del mandato conferito, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Margherita Aloschi

Vera la firma

Avv. Giuseppina Rizza

Deposito in Cancelleria
 oggi, 25 FEB. 2013
 CANCELLERIA

E invero, la limitazione del diritto al trasferimento provinciale dei docenti precari con diniego dell'inserimento "a pettine", ovvero in ragione del punteggio posseduto e inserimento in graduatoria di coda è *ictu oculi* illegittima per i seguenti.

Tanto ha gravemente leso la posizione della ricorrente, poiché, nei bienni considerati attingendo dalle citate graduatorie sono stati conferiti n.1 posto – sostegno a tempo indeterminato nell'anno 2009/2010 e n. 8 posti – sostegno a tempo indeterminato nell'anno 2010/2011. Posti cui la ricorrente avrebbe legittimamente aspirato in ragione del proprio punteggio ove inserita "a pettine".

La condotta della PA è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

- VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE n. 124 DEL 03.05.1999; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, n. 333; VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE n. 97 DEL 2004, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;
- VIOLAZIONE DELLA LEGGE n. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;
- VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA COSTITUZIONE;
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 41/2011;
- VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 242/2011;

Al fine di ricostruire il quadro normativo che regola la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che, in forza delle disposizioni di legge vigenti in tema di trasferimento da una graduatoria provinciale a un'altra, i docenti precari - fino all'adozione dei provvedimenti originariamente impugnati innanzi al TAR del Lazio - hanno sempre potuto contare sulla possibilità di **inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di precedente iscrizione senza subire alcuna penalizzazione.**

LA LEGGE n. 124 del 03.05.1999, all'art. 1, comma 6, stabilisce, infatti, che le graduatorie sono **periodicamente integrate con l'inserimento** dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e **dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.**

LA LEGGE n. 333 del 20.08.2001, inoltre, all'art. 1, stabilisce che "[...] nelle operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del

l'inserimento in una provincia diversa da quella di previa iscrizione, ha determinato la **mortificazione del principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che "[...] la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti [...]"** (SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008).

Ne consegue la illegittimità dei seguenti provvedimenti:

1. Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell'istanza d'iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, "[...] viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia[...]";
2. Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 12, comma 1, prevede che "[...] In coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11[...]";
3. Graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dal Dirigenti *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Provinciale, oggi Ambito Territoriale Provinciale, di Savona, nelle parti in cui la suddetta graduatoria ha collocato la ricorrente in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8 Aprile 2009;

IL COMMA 4-TER D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134; LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 41/2011 E 242/2011; LA SENTENZA DEFINITIVA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011.

Nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente "*Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010*".

All'art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con la legge 24 novembre 2009, n. 167 – il **comma 4-ter**.

Con tale norma è stato disposto che "[...] la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e

2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime [...].

La norma ha altresì disposto che il **prossimo aggiornamento** delle graduatorie (cioè l'aggiornamento valido nel biennio 2011/2013), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, sarebbe stato improntato al "[...] principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria [...]".

Il TAR del Lazio, con **ORDINANZA n. 230/2010**, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

"[...] Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.

Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalorava la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento dell'autorità ministeriale che aveva ommesso di adempiervi.

La formulazione della norma ulteriormente inverte la tesi, introducendo essa un implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, "con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento "a pettine") per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale l'inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma "dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime" (c.d. inserimento "in coda").

Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione, mediante l'introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello jus novum.

Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

- con l'art. 3, comma 1, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);
- con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante – alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l'emanazione – una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo jus superveniens;
- con l'art. 51, comma 1, perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza";
- con l'art. 97, comma 1, perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;
- con l'art. 117, comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, che all'art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.

La CORTE COSTITUZIONALE, CON LA SENTENZA n. 41 del 9 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del

dei contratti a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

ORDINARE E CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, a:

- a. emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, in favore della ricorrente, del diritto ad essere convocata per l'individuazione dei legittimi destinatari di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Savona per la classe di concorso scuola primaria/elenco di sostegno minorati psicofisici con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011;
- b. emanare tutti gli atti consequenziali per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato per la graduatoria dell'Ambito Territoriale di Savona per la classe di concorso scuola primaria/elenco di sostegno minorati psicofisici con decorrenza a partire dal 01.09.2009 (o, in alternativa) dal 01.09.2010.

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede:

A. **ORDINARE** al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Savona l'esibizione dei **verbali delle operazioni di nomina a tempo indeterminato** disposte nell'anno scolastico 2009/2010 e nell'anno scolastico 2010/2011;

Si producono: Graduatoria principale 2009/2011 pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Savona; Graduatoria di coda 2009/2011 pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Savona;; Elenchi pubblicati dall'Ufficio Scolastico di Savona, con i nominativi dei docenti immessi in ruolo nell'anno 2009 e nell'anno 2010; Copia domanda di aggiornamento 2009/2011; CUD 2011; copia titoli;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre a favore del difensore

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 31.884,00, come da dichiarazione che si deposita.

Salvis iuribus

Siracusa, 12 dicembre 2012

Avv. Giuseppina Rizza



Atto di 3/03/2015.

Il fatto che il Rizzo che era stato al fine
di fornire gli atti contestati.

al 20. detto operando riferito al 3/02/2016

J

Udienza del 10/2/2016.

L'art. 1° dell'art. 1322 c.c. prevede che la
 che la ricorrenza è stata immessa in ruolo nella
 penale comune, posto sost. min. p. Pubblica di Dacuse
 con contratto del 28/08/2015 art. n. 5781 e decorrente
 giudiziale 1/8/2015, con la quale di nomine e esultato
 che si produce. Il che, pertanto, le cause di interesse
 relative alle domande di immisione in ruolo
 formate in atti, con inserimento e quelle, avendo la
 ricorrenza, in ragione della scadenza della nuova graduatoria
 medio tempo giudiziario, ottenuta la stipula di contratto e T.I
 con il MIUR. Dobbiamo di avere interesse alle ulteriori
 domande relative alle retrodatazioni alle immisioni in ruolo
 con decorrenza giudiziale ed economica del 2008/2010 e.s., con
 decorrenza degli atti conformati da Jack della P.A. In ordine alle
 avvenute di integrazione all'contraddittorio, si viene di giudizio
 le usi Jack, viene che stando le vicende delle domande di
 immisione in ruolo su Jack e gli altri di risultato, il tempo, di
 fatto viene meno le avvenute di integrazione all'contraddittorio.
 La multa nel caso di integrazione di parte risultò in es.
 suniti: Esperto Marco MIUR, G.C. dott. Paolo Costa, Rossi Teresa /
 MIUR e Consiglio Amministrativo MIUR, G.C. dott. s. Guglielmo Costa
 vanno per decisione con Tomate per note.

Il G.C.

- intento preliminarmente nessuno dispone l'integrazione
~~procedo~~ al contraddittorio nei confronti dei "nuovi" contraddittorio

visto l'art. 151 cpc, autorizzare parte ricorrente alle notifiche (di copie del ricorso introduttivo e del presente verbale) mediante pubblicazione sul sito del MVR, stante l'elenco numero dei potenziali contraenti;

- concedere termine fino al 21.5.2016 per le notifiche d.c. sopra;
- fissare l'adempimento dell'8.6.2016 ore 8.05

IL GIUDICE
Dott. FILIPPO FAVALE

M. del